



IN QUESTA EDIZIONE

1. Conversione in Legge e modifiche del "Decreto Cura Italia" (L. n. 18/2020)

1

Conversione in Legge e modifiche del "Decreto Cura Italia" (L. n. 18/2020)

Per soggetti IVA

Il cosiddetto "Decreto Cura Italia" dello scorso 17 marzo 2020 è stato convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020.

La legge di conversione, pur confermando le pregresse statuizioni, ha introdotto alcune modifiche. Di seguito sono, brevemente, elencate le principali novità in materia di diritto del lavoro:

a) Cassa integrazione

E' stata inserita una procedura ulteriormente semplificata per la Cassa integrazione ordinaria: oltre a non essere obbligatorio il rispetto della procedura di consultazione ed informazione sindacale disciplinata dal D.Lgs n. 148/2015, vengono altresì meno gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto (anche in via telematica) che erano stati mantenuti dal Decreto Cura Italia (ovviamente tale novità rileva per le domande che saranno presentate successivamente alle entrata in vigore della legge di Conversione).

b) Lavoratori beneficiari

Il Decreto Cura Italia aveva limitato i vari ammortizzatori sociali ai lavoratori già assunti alla data del 23 febbraio 2020. Tale previsione deve intendersi tuttavia superata dall'art. 41 del cosiddetto "Decreto Liquidità" (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) che ha esteso le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19 nazionale" anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

c) Soggetti appartenenti alla cosiddetta "ex zona rossa"

I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della ex zona rossa di cui al D.P.C.M. dello 01 marzo 2020 (ovvero: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo'), ed i datori di lavoro che impiegano dipendenti residenti o domiciliati nei suddetti Comuni, potranno richiedere periodi aggiuntivi di integrazione salariale, non superiori a tre mesi.

Inoltre, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna potranno riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo aggiuntivo non superiore a quattro settimane, ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che hanno lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni.

d) Contratti a termine

I datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui sopra, potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine (compresi quelli in somministrazione) in deroga alle limitazioni previste in materia, limitatamente ai periodi di utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (e dunque dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020).

e) Licenziamenti

Restano confermati tanto il divieto di avvio di procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n. 223/1991 (nonché la sospensione delle stesse se avviate successivamente al 23 febbraio 2020) quanto il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, già inseriti dal Decreto Cura Italia per il periodo di 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso (ovvero dal 17 marzo 2020).

La Legge di Conversione precisa che il divieto di licenziamento non trova applicazione nei casi in cui "il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto".

Si evidenzia che tale previsione potrebbe essere ulteriormente prorogata per opera dei prossimi provvedimenti in via di emanazione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

